

Date 11/02/2025 – Press release

Dal PiTESAI al DL Ambiente: tra pianificazione territoriale sostenibile e deregolamentazione energetica delle attività upstream

Nel dicembre 2018 il Governo ha emanato il D.L. n. 135/2018, convertito dal Parlamento nella L. 12/2019, noto come Decreto Semplificazioni. L'art. 11-ter, prevedeva l'adozione del PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee), uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale. L'obiettivo del PiTESAI era quello di individuare le aree dove svolgere attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile, valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e accompagnando la transizione energetica nazionale alla decarbonizzazione.

Il PiTESAI intendeva offrire un quadro territoriale definito e condiviso (Stato-Conferenza Unificata) per pianificare queste attività, razionalizzando l'utilizzo del territorio e ottimizzando le aree dedicate. Tale approccio era basato sul presupposto che la maggior parte della produzione nazionale sia localizzata in una ridotta percentuale delle concessioni attive.

Nel febbraio 2024, a seguito dei ricorsi presentati da imprese del settore petrolifero, il TAR del Lazio ha annullato la procedura del PiTESAI, mantenendo però in vigore la legge che lo istituisce. Questa decisione ha offerto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'opportunità di correggere il percorso procedurale e riprendere l'elaborazione del Piano. Tuttavia, il MASE ha scelto di non impugnare la sentenza del TAR presso il Consiglio di Stato, optando invece per l'abrogazione completa del PiTESAI attraverso il DL Ambiente.

L'articolo 2 del DL Ambiente introduce una nuova regolamentazione delle attività upstream nel settore petrolifero, accantonando la visione a lungo termine di transizione sostenibile su cui si basava il PiTESAI, per dare priorità alle esigenze di mercato e all'approvvigionamento energetico a breve termine.

Il decreto è stato presentato come un intervento necessario per garantire la sicurezza energetica del Paese, di fronte all'incertezza degli approvvigionamenti causata dall'instabilità geopolitica e dalla cessazione delle importazioni di gas dalla Russia. Tuttavia, questa narrazione risulta poco supportata: in un contesto in cui la domanda di gas è in diminuzione e il gas russo è stato sostituito da altri fornitori, non si ravvede una reale necessità di sviluppare nuovi giacimenti.

Il DL Ambiente lascia il Paese privo di una pianificazione territoriale per l'abbandono progressivo delle attività petrolifere e per una transizione giusta, concedendo ampi margini alle compagnie – con ENI in prima linea – per avviare nuovi progetti estrattivi. Questa scelta mette a rischio gli obiettivi climatici nazionali, sacrificando la sostenibilità ambientale e gli impegni di decarbonizzazione in favore di interessi di breve termine.

Di seguito le principali differenze tra il PiTESAI e il decreto suddivise per i commi dell'articolo 2 del DL:

Comma	DL Ambiente	PiTESAI	Implicazioni
1	Abroga il PiTESAI e le relative disposizioni favorendo un approccio più orientato verso esigenze economiche e di approvvigionamento immediato.	Definiva criteri specifici e un quadro organico territoriale per individuare aree idonee e non idonee a svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Includeva una visione di transizione energetica sostenibile.	Rifiutandosi di ricorrere al Consiglio di Stato e abrogando il PiTESAI, il Governo e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stanno abbandonando qualsiasi strumento di pianificazione e, di fatto, facilitando la riattivazione di vari permessi in Italia che erano stati revocati negli ultimi due anni proprio a seguito del PiTESAI. Una politica in evidente contraddizione con le azioni necessarie per una giusta transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi climatici.
2	Vietati nuovi permessi per idrocarburi liquidi, salvo per attività già avviate o autorizzate prima dell'entrata in vigore del DL. Nessuno stop a istanze/permessi per gas.	Vietati nuovi permessi per idrocarburi liquidi. Istanze/permessi per gas rilasciati solo in aree idonee, con valutazioni ambientali, sociali ed economiche. Le aree non idonee erano soggette a vincoli assoluti e le concessioni subivano ripermimetrazione (estrazioni consentite solo nelle aree idonee).	Il comma 2 non rappresenta un reale stop ai nuovi progetti di estrazione di petrolio (né a quelli di gas, del resto), in contrasto con le raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che sostiene la necessità di fermare lo sviluppo di nuovi progetti legati ai combustibili fossili e di smantellare gradualmente le infrastrutture esistenti. Queste misure sono essenziali per mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5°C.
3	Proroghe per coltivazione concesse considerando principalmente riserve estraibili, potenziale minerario e durata utile dei giacimenti. La relazione illustrativa afferma che la ripermimetrazione delle aree effettivamente funzionali è da concordare con gli operatori, ma tale previsione non è contenuta nel testo della norma.	Le concessioni incompatibili con le casistiche del Piano dovevano essere dismesse, con ripristino ambientale delle aree. Ripermimetrazione d'ufficio delle concessioni parzialmente in aree non idonee e applicazione di CBA per valutare la proroga delle concessioni di coltivazione a terra.	I criteri di sostenibilità socio-ambientale e territoriale sono esclusi dalla valutazione delle proroghe. Prevalgono i criteri tecnico-economici. La ripermimetrazione delle concessioni non è più inclusa nel testo di legge.
4	Riduce il limite per le attività offshore da 12 a 9 miglia marine dalle coste e dalle aree protette.	Vietava attività nelle aree entro 12 miglia marine dalle coste e dai siti protetti.	La riduzione del limite rappresenta un significativo passo indietro rispetto agli obiettivi climatici e ambientali, poiché potrebbe favorire nuove potenziali estrazioni più vicine ad aree protette e sensibili (ad esempio, le zone a rischio di subsidenza nell'Adriatico).

Comma	DL Ambiente	PiTESAI	Implicazioni
5	Potenzia il "gas release" per incrementare la produzione nazionale di gas, con deroghe a vincoli territoriali.	Non prevedeva disposizioni sul "gas release". Non prevedeva deroghe ai vincoli territoriali.	Un permesso nell'Alto Adriatico sta per essere riattivato, nonostante l'area fosse precedentemente soggetta a una moratoria a causa dei rischi di subsidenza.
6	Proroga termini per lo stoccaggio di gas e assegna al GSE il compito di gestione del riempimento e vendita.	Non includeva disposizioni sullo stoccaggio di gas.	Introduzione di nuove normative sullo stoccaggio del gas.

Verso un nuovo piano di transizione energetica giusta per il *phaseout* della produzione di idrocarburi in Italia

Il nuovo decreto evidenzia come la questione climatica continui a ricevere scarsa, se non nulla, attenzione nel contesto della transizione energetica dalle fonti fossili in Italia. Tale decreto rappresenta un passo indietro rispetto alla visione iniziale del PiTESAI, che, pur con limiti significativi, costituiva un tentativo di integrare una prospettiva di sostenibilità territoriale nel processo di uscita dalle fonti fossili. In questo senso, il PiTESAI era un caso unico nel panorama internazionale, delineando una strategia per guidare la transizione con una maggiore attenzione alla dimensione territoriale.

Nonostante l'intenzione di identificare aree idonee per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, promuovendo un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il PiTESAI mancava di una visione complessiva per l'abbandono graduale della produzione di idrocarburi. Nel piano venivano infatti trascurati anni di studi sulla giustizia climatica, sul concetto di *unburnable carbon*, sulla regolamentazione dell'offerta delle fonti fossili e su un Trattato di Non-proliferazione dei Combustibili Fossili, rappresentando perciò un'occasione mancata di allineare le politiche energetiche con gli obiettivi climatici per l'Italia. La VAS, inoltre, documenta molte istanze di attori territoriali non prese in considerazione, istanze che non hanno poi dato seguito ad iniziative di ricorso, presentate invece dal settore del fossile.

L'annullamento del PiTESAI apre ora la necessità di sviluppare un nuovo piano territoriale, aggiornato alla luce della ricerca e delle politiche climatiche globali che richiedono l'abbandono dei combustibili fossili. Tuttavia, le transizioni giuste non possono limitarsi esclusivamente alla scala nazionale, poiché la produzione italiana rappresenta solamente una frazione del totale mondiale. È quindi essenziale ampliare il dibattito, includendo in un nuovo piano riflessioni a più scale sul ruolo dello stato italiano nella governance climatica globale, considerando anche il posizionamento degli attori del settore petrolifero italiano nel contesto internazionale, evidenziando come questi giochino un ruolo chiave nel perpetuare l'estrattivismo fossile, attraverso finanziamenti a nuovi progetti, specialmente nei paesi produttori del Sud Globale (per esempio istituzioni finanziarie a controllo pubblico come SACE e Cassa Depositi e Prestiti). Aspetti fino ad ora ignorati nelle politiche energetiche italiane.

Riferimenti

- <https://unmig.mase.gov.it/pitesai-piano-per-la-transizione-energetica-sostenibile-delle-aree-idonee/>
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-17&atto.codiceRedazionale=24G00174&elenco30giorni=true
- <https://unmig.mase.gov.it/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/produzione-nazionale-di-idrocarburi/>
- <https://unmig.mase.gov.it/altre-pubblicazioni/databook-e-rapporti-annuali/>